

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 16.04.2026**

N. 02227/2026 REG. PROV. CAU.,

RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. I

NEL GIUDIZIO N.R.G. 120/2026

Io sottoscritto Avv. Francesco MAZZOTTA del Foro di Cosenza (c.f. MZZFNC76P12D086W), con studio professionale a Cosenza (87100) in Via Rosario Livatino 36, quale difensore del Dott. Stefano RINAUDO, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T), ai sensi ed in esecuzione dell'ordinanza n. 02227/2026 del 16 aprile 2026, notificata in pari data, emessa dal TAR LAZIO – ROMA PRIMA SEZIONE, nel procedimento recante n. 120/2026 R.G.,

AVVISA

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima, nell'ambito del ricorso iscritto al N.R. 120 del 2026, con ordinanza n. 02227/2026, ha autorizzato la parte ricorrente, ex art. 41 comma 4, 27 e 49 cpa, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionali del Ministero della Giustizia, dei seguenti dati:

1) L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima – N.R. 120/2026

2) IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- Stefano Rinaudo, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T)

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., c.f. 80184430587 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, così come estratta dal pubblico elenco Reginde PP. AA.

- Crinò Matteo Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 23.06.1991 c.f. CRNMTG91H23A638D, con domicilio digitale pec matteogiovannicrino@pec.it, tratto dal pubblico registro Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) e dal pubblico registro Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)

3) GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

3.1) Con il ricorso introduttivo si è formulata l'impugnazione:

- dell'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei N. 00120/2026 REG.RIC. servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi; - del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla

commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11 dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di valutazione delle prove scritte;

- della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta; - del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

Il ricorrente, Dott. Stefano Rinaudo, impugna dinanzi al TAR Lazio gli atti di una procedura concorsuale pubblica indetta dal Ministero della Giustizia per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia, dalla quale è stato escluso dopo aver sostenuto la seconda prova scritta con un punteggio di 56/100, insufficiente per raggiungere la soglia minima di 70 punti necessaria per l'ammissione alla prova orale.

I fatti di causa

Il Dott. Rinaudo ha partecipato al concorso indetto con decreto del 23 dicembre 2024, superando regolarmente sia la prova preselettiva che la prima prova scritta. La seconda prova scritta, di durata pari a sei ore, consisteva nella risposta a quattro quesiti su tematiche complesse riguardanti diritto amministrativo, contratti pubblici, trasparenza, accesso, privacy, rapporto di pubblico impiego, servizi di cancelleria, controlli interni ed esterni e management pubblico.

Con verbale n. 15 del 16 maggio 2025, la Commissione esaminatrice ha individuato i criteri di valutazione della seconda prova scritta, limitandosi però a parametri assai generici: (1) Conoscenza e aderenza alla traccia; (2) Approfondimento e competenza tecnica; (3) Capacità di analisi, sintesi e coerenza logica; (4) Chiarezza e correttezza linguistica.

All'esito della correzione, il ricorrente ha ottenuto complessivamente 56 punti (articolati in 14, 10, 13 e 16 punti per i singoli quesiti) e non è stato ammesso alla prova orale. L'elenco degli ammessi, pubblicato il 6 novembre 2025, riportava solo i codici di candidatura in forma anonima, senza nominativi né punteggi.

Il ricorrente ha quindi formulato istanza di accesso agli atti del 17 novembre 2025, ottenendo diniego pressoché totale dall'Amministrazione, che ha concesso solo la visione del verbale contenente i criteri di valutazione ma ha negato l'accesso a tutti gli altri documenti richiesti (griglie valutative, schede di correzione, graduatoria con punteggi, elaborati degli altri candidati). Ulteriori istanze integrative del 23 novembre, 13 e 29 dicembre 2025 sono rimaste senza risposta.

I motivi di diritto

Il ricorso si articola in tre motivi principali, tutti incentrati sulla violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e adeguatezza motivazionale nelle procedure concorsuali.

PRIMO MOTIVO: GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il ricorrente censura l'estrema genericità dei criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice, che si risolvono in mere "clausole di stile" prive di contenuto specifico. Secondo una consolidata giurisprudenza richiamata nel ricorso (TAR Lazio sentenze n. 2609/2022, n. 8426/2018; Consiglio di Stato sentenze n. 4782/2004), i criteri di valutazione devono essere formulati in modo dettagliato e analitico, non in termini generici o astratti, e devono fungere da "criteri motivazionali" necessari a definire quanto le singole qualità dell'elaborato concorrano a determinare il punteggio finale.

La giurisprudenza più rigorosa, richiamata nel ricorso, impone l'adozione del metodo della "griglia di valutazione", con l'indicazione per ciascun criterio di parametri, indicatori, pesi e

scale, in modo da rendere predeterminato e verificabile ex post l'iter valutativo seguito dalla Commissione.

I criteri adottati nel caso di specie — quali "conoscenza e aderenza alla traccia", "approfondimento e competenza tecnica", "capacità di analisi, sintesi e coerenza logica" — sono ritenuti insufficienti perché descrivono soltanto generiche caratteristiche dell'elaborato senza specificare quale peso specifico ciascuna di esse debba avere nella formazione del giudizio complessivo. Questa genericità renderebbe impossibile ricostruire ex post il ragionamento valutativo della Commissione, trasformando il giudizio in un atto arbitrario e non sindacabile, in violazione degli articoli 97 della Costituzione (imparzialità e buon andamento) e 12 del D.P.R. 487/1994 (trasparenza nei procedimenti concorsuali).

SECONDO MOTIVO: MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PARZIALI PER I SINGOLI CRITERI

Strettamente connesso al primo motivo, il ricorrente lamenta che la Commissione si sia limitata ad attribuire un punteggio numerico complessivo (56 punti) e punteggi parziali per ciascun quesito (14, 10, 13, 16), senza però esplicitare quanto ciascuno dei quattro criteri predeterminati abbia inciso nella formazione di tali punteggi.

Secondo la giurisprudenza richiamata (Consiglio di Stato sentenza n. 4188/2023; TAR Lazio sentenza n. 5361/2024), in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto-voci con relativi punteggi, risulta incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione e non è consentito al giudice amministrativo di esercitare il controllo di adeguatezza, logicità e congruità della valutazione.

Il ricorrente sottolinea che la mera indicazione del voto numerico può ritenersi sufficiente solo quando i criteri di valutazione siano stati predeterminati in modo rigido e analitico, mentre nel caso in cui i criteri siano generici — come nella fattispecie — il voto numerico da solo non integra una motivazione sufficiente. In tal caso, sarebbe stato necessario che la Commissione fornisse una motivazione "discorsiva" che spiegasse perché è stato attribuito quel determinato punteggio, indicando sotto quale profilo e in che misura ciascun criterio ha inciso.

Il candidato si trova nell'impossibilità di comprendere se il giudizio di insufficienza riguardi uno o più parametri, in quale misura, e quale sia stato il peso specifico di ciascun criterio nella valutazione complessiva. Tale deficit motivazionale configura una violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 (obbligo di motivazione) e dei principi costituzionali di trasparenza e imparzialità amministrativa.

TERZO MOTIVO: ILLEGITTIMO DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il terzo motivo investe il diniego opposto dall'Amministrazione alle richieste di accesso documentale formulate dal ricorrente. L'Amministrazione ha riconosciuto solo il diritto di ottenere copia del verbale contenente i criteri di valutazione, negando invece l'accesso a tutti gli altri documenti richiesti: verbali integrali della Commissione, griglie e schede di valutazione, graduatoria con punteggi in chiaro, elaborati e titoli degli altri candidati.

Il ricorrente contesta tale diniego sotto molteplici profili:

- Legittimazione all'accesso: in quanto partecipante alla procedura concorsuale, il ricorrente vanta una posizione giuridica qualificata e un interesse personale, concreto e attuale all'ostensione degli atti, indipendentemente dalla strumentalità rispetto a eventuali iniziative giudiziarie. La giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia Palermo sentenza n. 1705/2025; TAR Lazio sentenza n. 2299/2021) riconosce ai partecipanti a concorsi pubblici il diritto di accedere a "tutti" gli atti della procedura, senza limitazioni, essendo esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi rispetto a documenti di natura concorsuale.

- Erronea applicazione del divieto di controllo generalizzato: l'Amministrazione ha invocato l'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990 per negare l'accesso, ma tale divieto non opera quando l'istanza ha ad oggetto atti specifici e determinati circoscritti al concorso cui il richiedente ha partecipato (TAR Emilia Romagna Bologna sentenza n. 1247/2025).

- Pretestuosa eccezione di "massività": l'Amministrazione ha qualificato la richiesta come "massiva" e abusiva, ma la giurisprudenza chiarisce che la mera difficoltà o gravosità della ricerca documentale non rappresenta giustificato motivo ostativo all'accesso (Consiglio di Stato sentenza n. 451/2021). Peraltro, il ricorrente ha chiesto in primo luogo la possibilità di "prendere visione" degli atti, senza necessariamente estrarne copia, quindi senza alcun onere di estrazione o scansione a carico dell'Amministrazione.

- Violazione del diritto di difesa: il diniego compromette il diritto costituzionalmente garantito di difendere i propri interessi (articolo 24 Cost.) e viola il principio di trasparenza amministrativa, impedendo al candidato di verificare la legittimità delle operazioni concorsuali.

Richieste cautelari e di merito

In via cautelare monocratica (ex articolo 56 c.p.a.), il ricorrente chiede la sospensione immediata degli atti impugnati e l'ammissione con riserva alla prova orale, considerato che le prove orali sono imminenti (calendario fissato a partire dal 13 gennaio 2026) e che l'attesa della camera di consiglio collegiale priverebbe di utilità la tutela.

In via cautelare collegiale (ex articolo 55 c.p.a.), si chiede la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, sussistendo sia il *fumus boni iuris* (per le plurime violazioni di legge ed eccessi di potere evidenziati) sia il *periculum in mora* (perdita irreversibile della possibilità di conseguire il posto, danno economico e di carriera, lesione del diritto costituzionale di accesso ai pubblici uffici ex articolo 51 Cost.).

Nel merito, il ricorrente chiede:

- in via principale, che l'Amministrazione sia obbligata a rinnovare la correzione dell'elaborato con criteri oggettivi e motivazione specifica, ovvero ad ammetterlo direttamente alla prova orale;

- in subordine, che sia ordinata la ripetizione della seconda prova scritta per tutti i candidati, in quanto illegittima.

Il ricorso si conclude con riserva di motivi aggiunti in relazione alle istanze di accesso ancora inevase e con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei numerosi controinteressati ammessi alla prova orale, identificati solo con codici alfanumerici.

3.2) Con il ricorso per motivi aggiunti si è formulata l'impugnazione:

- della nota protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018299.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso del ricorrente del 29 dicembre 2025; - della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 254, allegata al verbale n. 27 del 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 56/100 punti per la seconda prova scritta; - del verbale n. 27 del 6 agosto 2025 nella parte in cui approva la predetta scheda di valutazione; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

Il ricorso per motivi aggiunti si inserisce nel contesto di una procedura concorsuale per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia, alla quale ha partecipato il Dott. Stefano Rinaudo.

Antefatti e ricorso principale

Il ricorrente aveva inizialmente impugnato l'esclusione dalla prova orale del concorso, conseguente al giudizio di insufficienza riportato nella seconda prova scritta. Con il ricorso principale aveva censurato la genericità dei criteri di valutazione predisposti dalla commissione esaminatrice e il diniego di accesso agli atti della correzione, lamentando l'impossibilità di comprendere le ragioni della sua esclusione. Il Tribunale aveva fissato udienza cautelare per il 28 gennaio 2026.

Il giorno prima dell'udienza, il 27 gennaio 2026, il Ministero ha trasmesso la scheda di valutazione della seconda prova scritta del ricorrente. All'udienza del 28 gennaio il ricorrente ha manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti e il Collegio ha rinviato la trattazione al 15 aprile 2026. Nel frattempo, il 5 febbraio 2026, è stata pubblicata la graduatoria finale del concorso, che ovviamente non include il ricorrente già escluso dopo le prove scritte.

Il contenuto della scheda di valutazione contestata

La scheda acquisita mediante accesso mostra che il ricorrente ha conseguito, per la seconda prova scritta, i seguenti punteggi sui quattro quesiti: 12, 15, 13 e 16 punti, per un totale di 56/100 — insufficiente per l'ammissione alla prova orale. La scheda contiene esclusivamente i punteggi numerici, senza alcuna annotazione, glossa o indicazione delle ragioni che hanno condotto a quelle valutazioni.

Le censure dei motivi aggiunti

Il ricorrente deduce un unico complesso motivo di illegittimità, articolato su più profili:

- Violazione dell'obbligo di predeterminazione di criteri specifici: i criteri individuati dalla commissione (padronanza dell'argomento, esaustività, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso della terminologia, elaborazione critica) sono descrittivi e generici, privi di specificazioni ulteriori e di parametri quantitativi. Manca una griglia di valutazione che assegni a ciascun criterio un peso numerico e che consenta di comprendere quale incidenza abbia avuto ciascun aspetto nella formazione del voto complessivo.

- Difetto di motivazione: la scheda di valutazione si limita a riportare quattro numeri e la loro somma, senza alcun riferimento al contenuto dell'elaborato, alle eventuali lacune, inesattezze o errori riscontrati, alle ragioni per cui i singoli criteri siano stati valutati in un modo piuttosto che in un altro. Il punteggio numerico diventa, secondo l'espressione ripresa dalla giurisprudenza citata, un "dogma astratto" che impedisce qualsiasi controllo sulla razionalità e logicità della valutazione.

- Impossibilità di ricostruire l'iter valutativo: in assenza di una griglia con descrittori qualitativi e indicatori quantitativi, risulta impossibile risalire dal voto numerico finale ai criteri applicati e comprendere quali aspetti della prova siano stati considerati carenti. Il candidato — e il giudice — non possono sapere se l'insufficienza dipenda dalla padronanza dell'argomento, dalla sintesi, dalla chiarezza o da altro, né in quale misura.

- Illogicità e contraddittorietà manifesta: il ricorrente evidenzia un dato rilevante: ha conseguito 100/100 nella prima prova scritta, che verteva su competenze manageriali e capacità direttive. Appare quindi contraddittorio che lo stesso candidato, dimostratosi eccellente in quella sede, risulti poi gravemente insufficiente nella seconda prova su materie (whistleblowing, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, ciclo della performance) che rientrano pienamente nel bagaglio di un dirigente pubblico.

- Disparità di trattamento: il ricorrente ha acquisito mediante accesso anche le prove di altri candidati risultati idonei e segnala che uno di questi, nel compito n. 72, ha fondato le proprie conclusioni sull'art. 54-bis del d.P.R. 445/2000 (TUPI), abrogato dal d.lgs. 24/2023. Se è risultato idoneo un candidato che richiama norme abrogate, la valutazione del ricorrente appare viziata da irragionevolezza e disparità di trattamento.

- Illegittimità derivata della graduatoria finale: la graduatoria pubblicata il 5 febbraio 2026 è affetta da invalidità viziante conseguente ai vizi della scheda di valutazione, poiché l'illegittima esclusione dalla prova orale si riflette sull'atto conclusivo della procedura.

Le richieste

In via cautelare, il ricorrente chiede la sospensione della scheda di valutazione e della graduatoria definitiva, con ammissione con riserva nella graduatoria finale, chiedendo che l'udienza già fissata per il 15 aprile 2026 sul ricorso principale venga utilizzata anche per la trattazione dei motivi aggiunti.

Nel merito, chiede in via principale che venga annullata la scheda di valutazione e che l'Amministrazione sia condannata a rinnovare la correzione con criteri oggettivi, griglie di valutazione e motivazione specifica e, in caso di esito positivo, a inserirlo nella graduatoria finale. In subordine, chiede l'annullamento e la riformulazione dell'intera graduatoria.

Il ricorrente chiede inoltre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati ammessi alla prova orale e dei vincitori, data l'impossibilità di individuarli tutti nominativamente.

4) L'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

tutti i soggetti ammessi alla prova orale nel concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025 (prot. m_dg.DOG.23/12/2024.0021393.ID) nonché tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale del predetto concorso pubblico pubblicata il 6 febbraio 2026 (prot. m_dg.DOG.05/02/2026.0001562.ID) che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente.

5) L'INDICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo

6) L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL RIFERIMENTO CHE CON ESSA È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

ordinanza n. 02227/2026 del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 120/2026 R.G., pubblicata il 16 aprile 2026, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

COMUNICA CHE

All'udienza cautelare del 15 aprile 2026 il Collegio ha emesso la predetta ordinanza che, nell'autorizzare la notifica per pubblici proclami, ha altresì fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. per il prossimo 15 luglio 2026 e che, pertanto, i controinteressati potranno costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a. in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza.

AVVISA INFINE CHE

1. Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, dell'ordinanza resa dalla Sezione I del TAR Lazio - Roma, 0227 pubblicata

in data 16 aprile, dell'avviso di pubblicazione dell'elenco ammessi alla prova orale e convocazione alla prova orale, della graduatoria finale.

2. L'Amministrazione - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo: **i)** dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della suindicata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it. **ii)** non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; **iii)** dovrà rilasciare alla parte ricorrente alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; **iv)** dovrà curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

* * *

Il Dott. Stefano Rinaudo, assistito come in atti, chiede e fa istanza affinché Codesta Amministrazione effettui tutti gli adempimenti stabiliti nella citata ordinanza n. 02227/2026, resa dalla Sezione I del TAR del Lazio, Roma con la quale è stata disposta, nell'ambito del giudizio R.G. n. 120/2026, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito web dell'Amministrazione.

A tal fine si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia così come previsto dall'ordinanza testé richiamata.

Si richiede da ultimo che codesto Ministero voglia rilasciare tempestivamente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dei succitati atti.

Documenti allegati:

- 1. Testo integrale del ricorso introduttivo N.R. 120/2026;**
- 2. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;**
- 3. Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Prima, n. 02227/2026;**
- 4. Elenco ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025;**
- 5. Graduatoria finale pubblicata il 5 febbraio 2026.**

Con ossequio.

Cosenza, 20 aprile 2026

Avv. Francesco Mazzotta